

14 luglio 2017 - approvato dalle Assemblee straordinarie dell'ANCE nord Sardegna e ANCE Oristano, dalla Giunta dell'ANCE nazionale il 18 ottobre 2017 e dal Consiglio Generale della Confindustria centro nord Sardegna il 14 novembre 2017

28 giugno 2019 - modificato dall'Assemblea straordinaria dell'ANCE centro nord Sardegna e dal Consiglio Generale della Confindustria centro nord Sardegna il 29 luglio 2019

INDICE

TITOLO I - COSTITUZIONE, SEDE E SCOPI	2
ART. 1 – Costituzione	2
ART. 2 – Sede.....	2
ART. 3 – Scopi.....	2
ART. 4 – Rapporti con l'ANCE	3
TITOLO II - SISTEMA ASSOCIATIVO	3
ART. 5 – Sistema associativo	3
ART. 6 – Ammissione dell'impresa associata e cessazione	4
ART. 7 – Diritti delle imprese associate	4
ART. 8 – Obblighi delle imprese associate	4
ART. 9 – Imprese Assistite.....	4
ART. 10 – Soci Aggregati.....	5
ART. 11 – Contributi.....	5
ART. 12 – Assistenza alle imprese aderenti ad altre Associazioni territoriali	5
ART. 13 – Anagrafe	5
TITOLO III - GOVERNANCE	6
ART. 14 – Organi della Sezione.....	6
ART. 15 – Eleggibilità alle cariche sociali.....	6
ART. 16 – Durata e requisiti delle cariche sociali.....	6
ART. 17 – Assemblea dei soci ordinari – costituzione	7
ART. 18 – Convocazioni - Deliberazioni - Verbali	7
ART. 19 – Attribuzioni dell'Assemblea	8
ART. 20 – Consiglio Generale - Composizione.....	8
ART. 21 – Consiglio Generale - Attribuzioni.....	9
ART. 22 – Riunioni e Deliberazioni	9
ART. 23 – Presidenza - elezione, durata e attribuzioni	10
ART. 24 – Commissione di Designazione.....	10
ART. 25 – Vice Presidente Vicario	11
ART. 26 – Vice Presidenti	11
ART. 27 – Commissioni Referenti.....	11
ART. 28 – Tesoriere.....	11
ART. 29 – Revisore contabile	11
ART. 30 – Probiviri	12
ART. 31 – Gruppo Giovani.....	13
ART. 32 – Delegazioni territoriali.....	13
TITOLO IV - GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E AMMINISTRAZIONE DEL FONDO COMUNE 14	
ART. 33 – Autonomia finanziaria e patrimoniale	14
ART. 34 – Segretario e Personale	14
ART. 35 – Entrate finanziarie, Fondo comune e patrimonio.....	14
ART. 36 – Amministrazione e gestione	15
ART. 37 – Esercizio finanziario- Bilancio	15
TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI	15
ART. 38 – Durata-Scioglimento-Aggregazioni	15
ART. 39 – Disposizioni generali	16
ART. 40 – Richiamo allo Statuto dell'Ance e di Confindustria CNS	16
ART. 41 – Controversie.....	16
ART. 42 – Norma di collegamento organizzativo	16

TITOLO I - COSTITUZIONE, SEDE E SCOPI

ART. 1 – Costituzione

Nell'ambito della Confindustria Centro Nord Sardegna, di seguito denominata Confindustria CNS, è costituita l'ANCE Centro Nord Sardegna, in forma abbreviata Sezione, composta dai Costruttori Edili ed Affini delle Province di Sassari-Olbia-Tempio ed Oristano.

La Sezione si avvale del logo ANCE in coerenza con le modalità stabilite dall'ANCE stessa.

Il presente Regolamento, predisposto in conformità al Regolamento tipo approvato da Confindustria e ANCE, si conforma ai principi ispiratori dello Statuto di ANCE e dello Statuto di Confindustria CNS, ed è approvato dall'Assemblea della Sezione e dal Consiglio Generale della citata Confindustria.

Quest'ultimo provvede a deliberare entro la prima riunione utile e non oltre quattro mesi dalla trasmissione del Regolamento da parte della Sezione e, decorso tale termine, il Regolamento si intende comunque approvato.

Il presente Regolamento disciplina l'assetto e le procedure di funzionamento degli Organi della Sezione, la loro autonomia decisionale sui temi di specifica competenza della categoria e le relative rappresentanze esterne, nonché la loro autonomia organizzativa, finanziaria e patrimoniale.

ART. 2 – Sede

La Sezione ha sede legale in Sassari, Via Alghero 49, e si articola nelle Delegazioni territoriali operative di Sassari - Olbia - Tempio ed Oristano.

ART. 3 – Scopi

La Sezione, nel quadro dei fini statutari e delle politiche generali della Confindustria CNS, ha lo scopo di promuovere lo sviluppo ed il progresso del settore edile ed affine e di provvedere alla tutela e all'assistenza, sia sul piano collettivo che individuale, delle imprese operanti nel settore delle costruzioni.

A tal fine la Sezione, in particolare:

- a) assume la rappresentanza territoriale delle imprese del settore delle costruzioni;
- b) stipula contratti ed accordi collettivi di categoria nel proprio ambito territoriale, in applicazione del CCNL e in conformità alle direttive dell'ANCE;
- c) interviene nella trattazione e definizione delle controversie collettive ed individuali di lavoro;
- d) presta la propria assistenza alle imprese associate nei confronti delle Autorità e degli Enti pubblici e privati anche nell'elaborazione di normative che possano riguardare le attività produttive del settore;
- e) fornisce consulenza e assistenza alle imprese associate in tutte le questioni amministrative, economiche, giuridiche, sindacali, tecniche, tributarie, ecc., che possano comunque interessarle;
- f) sollecita, promuove e agevola tra le imprese edili associate l'accesso al mercato, anche con la formazione di consorzi, reti di impresa e di altri idonei organismi;
- g) provvede a rendere edotti i Soci, anche attraverso la collaborazione degli stessi, di ogni progresso dell'edilizia, per mezzo della rilevazione dei prezzi, di dati, di elementi e notizie relative ai problemi del settore e favorisce studi e sperimentazioni nell'industria edile anche attraverso la promozione e la partecipazione a programmi di formazione, ricerca e sviluppo finanziati da Enti pubblici o privati.
- h) assiste nelle forme più opportune le imprese associate nei problemi di reperimento e distribuzione delle materie prime, eventualmente registrando le tariffe ed i prezzi vari attinenti all'edilizia ed alle materie prime e, occorrendo, discutendoli con i fornitori ed i loro raggruppamenti;
- i) promuove la pubblicazione di periodici, riviste, monografie, siti web riguardanti le attività edili e/o complementari, nonché l'eventuale partecipazione delle imprese associate a missioni, mostre ed esposizioni nazionali ed estere;
- j) promuove idonee forme mutualistiche, previdenziali ed assicurative in favore delle imprese del settore;
- l) nomina e designa direttamente, garantendo una adeguata rappresentanza dei territori, propri rappresentanti negli Organismi associativi nazionali e regionali. Nel Consiglio Generale dell'ANCE Sardegna dovranno essere designati il Presidente ed un vice Presidente che siano espressione dei due territori rappresentanti;
- m) designa i propri rappresentanti nei competenti Organi della Confindustria CNS e nelle Organizzazioni ed Enti esterni di specifico interesse dell'industria edilizia, nonché i rappresentanti della categoria

medesima che affianchino quelli delle altre categorie, designati sempre da Confindustria CNS, ai fini della trattazione di problemi di interesse di più settori;

- n) esercita, in via esclusiva, la gestione politica, economica e patrimoniale degli Enti bilaterali territoriali di settore, con totale autonomia nel loro governo;
- o) sollecita e promuove la formazione di maestranze per l'edilizia anche con l'istituzione di Enti e Scuole professionali di categoria a norma del C.C.N.L. di settore, e attua ogni iniziativa diretta all'elevazione morale e culturale e al benessere dei lavoratori, mirando anche alla crescita professionale di tutti gli operatori della filiera;
- p) favorisce lo sviluppo ed il progresso del settore delle costruzioni e promuove la qualificazione tecnico-professionale e la specializzazione delle imprese;
- q) assume nell'interesse della Sezione e/o delle imprese associate, la legittimazione attiva innanzi al giudice di ogni ordine e grado;
- r) compie, in genere, tutti gli atti che, in qualsiasi modo, valgano a raggiungere i fini sociali della Sezione.

La Sezione svolge il ruolo di interlocutore primario delle istituzioni e dei soggetti decisionali sulle politiche nel campo delle infrastrutture, dell'edilizia e delle costruzioni.

In particolare, in tema di politica delle infrastrutture, nel puntuale rispetto della ripartizione di ruoli e competenze tra i sistemi ANCE e Confindustria, la Sezione è la sede preminente di dibattito e di definizione delle politiche associative per tutto ciò che riguarda la realizzazione delle opere e la regolazione del mercato, ferme restando le competenze specifiche di altre componenti del sistema e quelle generali della Confindustria CNS sui fabbisogni infrastrutturali e le relative priorità nell'ottica delle esigenze dell'utenza industriale, dell'ammodernamento e dello sviluppo del territorio.

Le determinazioni assunte dai competenti Organi della Sezione sono comunicate, a cura del Presidente della Sezione stessa, alla Presidenza della Confindustria CNS.

ART. 4 – Rapporti con l'ANCE

La Sezione è aderente all'Associazione nazionale costruttori edili - ANCE - secondo le norme dello Statuto e dei Regolamenti di questa ed è vincolata agli obblighi previsti da tale Statuto per i Soci ordinari.

La Sezione adotta il codice etico dell'ANCE quale parte integrante del proprio Regolamento.

L'adesione della Sezione all'ANCE comporta l'adesione automatica all'Organismo associativo regionale dell'edilizia e l'inadempimento degli obblighi contributivi nei confronti dell'OAR comporta l'irregolarità della Sezione con conseguente applicazione delle sanzioni di cui all'art.10 dello Statuto dell'ANCE.

Le predette adesioni comportano per le imprese inquadrata nella Sezione l'obbligo di osservare quanto previsto dagli Statuti dell'ANCE e dell'Organismo associativo regionale dell'edilizia.

Se nel corso del mandato vengono a mancare i Presidenti degli Enti bilaterali gli stessi vengono sostituiti secondo le medesime modalità con cui vengono, di regola, nominati. In casi di estrema gravità e urgenza, il Presidente dell'Ance nazionale provvede alla loro nomina diretta e temporanea.

TITOLO II - SISTEMA ASSOCIATIVO

ART. 5 – Sistema associativo

La Sezione inquadra, in conformità agli accordi ANCE/Confindustria sottoscritti il 25 marzo 1992 dai Presidenti Pisa e Pininfarina e il 25 maggio 2016 dai Presidenti De Albertis e Squinzi ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

- a) imprese di costruzione, aventi qualsiasi natura giuridica, ivi comprese quelle industriali e artigiane, quelle la cui attività è finalizzata alla costruzione di opera edile nella sua interezza funzionale, con assunzione del rischio di adempimento e comprende una o più delle fasi di promozione, progettazione, ingegneria, esecuzione;
- b) imprese specialistiche, aventi qualsiasi natura giuridica, ivi comprese quelle industriali e artigiane, quelle la cui vocazione è eseguire, come propria gestione caratteristica e senza significativo ricorso a magisteri esterni o subappalti, opere intere o parte di opere o forniture di semilavorati caratterizzate da una particolare tecnologia di processo e prodotto, e possono disporre di proprie strutture di progettazione e ricerca nel campo di detta tecnologia e di proprio personale adeguatamente qualificato.

Tali imprese, a loro volta, sono suddivise in Soci ordinari detti anche imprese ordinarie, Soci aggregati detti anche imprese aggregate e imprese assistite.

Tali imprese possono svolgere, anche parzialmente, e con un solo ramo di azienda una delle attività previste dal comma uno.

È facoltà della Sezione prevedere ulteriori categorie di Soci, ivi comprese Organizzazioni complesse, in coerenza con gli scopi statutari come regolate all'art.3.

ART. 6 – Ammissione dell'impresa associata e cessazione

Sono Soci ordinari della Sezione le imprese edili ed affini che aderiscono a Confindustria CNS ed esercitano attività riconosciute come rientranti nell'ambito associativo dell'Associazione nazionale costruttori edili - ANCE - ai sensi dello Statuto di questa, indipendentemente dalla natura giuridica delle stesse.

La domanda di ammissione a Socio ordinario della Sezione, o la cessazione, sono esaminate dal Consiglio Generale della Sezione per un parere motivato, vincolante e preventivo e comunicate a Confindustria CNS che, in base al parere vincolante della Sezione, le delibera nella prima riunione utile dell'organo competente. In mancanza di tale delibera, la decisione assunta dal Consiglio Generale della Sezione si intende comunque approvata.

Le specifiche modalità organizzative sono stabilite congiuntamente dalla Sezione e da Confindustria CNS, nel rispetto degli Accordi Ance-Confindustria di cui all'art. 5.

ART. 7 – Diritti delle imprese associate

Dall'adesione alla Confindustria CNS e dall'appartenenza alla Sezione derivano per le imprese edili diritti e doveri pari a quelli delle altre imprese associate, salve le disposizioni specifiche previste dal presente Regolamento.

Gli associati hanno diritto di avvalersi di tutti i servizi istituiti dalla Confindustria CNS nonché di quelli istituiti specificamente nel loro interesse e per la loro tutela.

Alle imprese associate competono i diritti di elettorato attivo e passivo.

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai Soci regolarmente iscritti ed in regola con il versamento dei contributi associativi al 31 dicembre dell'ultimo esercizio chiuso.

ART. 8 – Obblighi delle imprese associate

L'appartenenza alla Sezione comporta i seguenti obblighi:

- a) osservare, oltre lo Statuto di Confindustria CNS, anche il presente Regolamento e le deliberazioni che saranno adottate in base ad esso dagli Organi competenti della Sezione, ivi compresi gli obblighi contributivi;
- b) accettare e rispettare tutti gli obblighi derivanti dai rapporti associativi che intercorrono fra la Sezione e l'ANCE e osservare, per quanto di competenza, gli obblighi previsti dallo Statuto di quest'ultima;
- c) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della ragione sociale, della proprietà (quota di controllo), della sede legale, della composizione degli Organi di rappresentanza e fornire le notizie ed i dati concernenti le caratteristiche, la struttura e l'attività aziendale che venissero richiesti dalla Sezione per il perseguimento degli scopi di cui al precedente art.3;
- d) le imprese associate e i loro legali rappresentanti hanno l'obbligo di far aderire alla Sezione tutte le società operanti nel settore delle costruzioni che abbiano sede legale e/o operativa nelle Province di Sassari, Olbia - tempio ed Oristano, in cui detengono una partecipazione di maggioranza;
- e) le imprese associate non possono, sotto pena di espulsione, far parte contemporaneamente di altre Associazioni costituite per scopi identici od analoghi nell'ambito territoriale di competenza della Sezione;
- f) le imprese associate non possono, a pena di espulsione, essere iscritte a Casse Edili diverse da quelle promosse e gestite dalle Associazioni del sistema ANCE e dai Sindacati di categoria.

ART. 9 – Imprese Assistite

Fanno parte della Sezione e sono da essa rappresentate in qualità di imprese assistite tutte le imprese esercenti l'attività edile e/o complementare, a prescindere dalla loro natura giuridica, iscritte alla Cassa edile del nord Sardegna e alla Cassa Edile di Oristano, che non siano Soci ordinari.

Le imprese assistite:

- ricevono i servizi deliberati dal Consiglio Generale della Sezione;
- partecipano alle iniziative realizzate dalla Sezione nell'interesse specifico della categoria;
- non hanno diritti di elettorato attivo e passivo.

Le imprese assistite non hanno obblighi economici ulteriori rispetto a quanto previsto dalla contrattazione collettiva di lavoro.

ART. 10 – Soci Aggregati

Sono Soci aggregati le imprese appartenenti ad Organizzazioni imprenditoriali o professionali per le quali sia stato definito apposito protocollo di accordo con ANCE nazionale e che non applicano la contrattazione collettiva della categoria edile.

Le condizioni, le modalità del rapporto associativo e la contribuzione dovuta dalle imprese aggregate, nonché i diritti e i doveri di ciascuna di esse nei confronti della Sezione sono definiti dall'accordo nazionale di cui al comma precedente.

A tal fine, a seguito di detta sottoscrizione, l'ANCE trasmette l'elenco delle imprese associate del suo Socio aggregato.

I Soci aggregati non hanno elettorato attivo e passivo.

ART. 11 – Contributi

Per le imprese edili associate valgono le disposizioni contributive stabilite da Confindustria CNS per gli associati.

Le quote di adesione contrattuale derivanti da fonti autonome del settore sono di esclusiva titolarità della Sezione che ne ha la completa disponibilità e sono riservate al finanziamento delle attività specifiche della Sezione stessa.

Il gettito di tali quote e contribuzioni affluisce ai Fondi autonomi delle Delegazioni territoriali della Sezione, di cui all'art. 32. Tali Fondi sono distinti dal patrimonio di Confindustria CNS, del quale non fanno parte.

Il Consiglio Generale della Sezione può fissare una contribuzione destinata all'esclusivo finanziamento delle attività della Sezione stessa.

Le imprese associate sono altresì tenute a versare i contributi di competenza dell'ANCE, secondo i criteri, le misure e le modalità stabiliti dai competenti Organi dell'ANCE stessa.

In caso di inadempienza, l'ANCE potrà applicare le misure sanzionatorie all'uopo previste dallo Statuto nei confronti della Sezione.

Per i lavori eseguiti dalle imprese associate fuori della circoscrizione della Sezione e per quelli eseguiti nella circoscrizione della Sezione stessa da imprese iscritte ad altre Associazioni aderenti all'ANCE, la misura del contributo è quella all'uopo stabilita annualmente dall'Assemblea dell'ANCE.

Con riferimento alle sole imprese aggregate la contribuzione dovuta è stabilita dall'accordo nazionale di cui all'art. 10, secondo comma.

ART. 12 – Assistenza alle imprese aderenti ad altre Associazioni territoriali

La Sezione fornisce normale assistenza alle imprese appartenenti ad altre Associazioni territoriali di categoria aderenti all'ANCE che svolgono attività nella circoscrizione della Sezione, sempre che tali imprese siano in regola con il versamento del contributo associativo dovuto all'ANCE, di cui al precedente art. 11.

ART. 13 – Anagrafe

Fermi restando gli obblighi concernenti la formazione dell'Anagrafe della Confindustria CNS e del registro delle imprese confederale, presso la Sezione viene istituita una anagrafe delle imprese edili associate ordinarie, delle imprese assistite, nonché delle imprese aggregate appartenenti alle Associazioni nazionali di settore previste dallo Statuto dell'ANCE, delle imprese aggregate appartenenti ai Soci aggregati di ANCE ed eventuali altre categorie.

La Sezione è obbligata a tenere costantemente aggiornata l'anagrafe delle imprese edili associate ed a comunicare all'ANCE le variazioni secondo le modalità stabilite da quest'ultima.

Per la formazione e l'aggiornamento della predetta anagrafe, i Soci ordinari sono tenuti a fornire, nei tempi e nei modi richiesti dalla Sezione, tutti gli elementi ritenuti utili a tali fini.

TITOLO III - GOVERNANCE

ART. 14 – Organi della Sezione

Gli Organi della Sezione sono:

- a) L'Assemblea
- b) Il Consiglio Generale
- c) Il Presidente
- d) I Vice Presidenti di cui uno Vicario
- e) Il Revisore contabile
- f) I Probiviri
- g) Il Tesoriere

Fa altresì parte degli Organi della Sezione il Gruppo Giovani, ove costituito ed è facoltà della Sezione prevedere altri Organi non direttivi.

Gli Organi della Sezione sono competenti ad assumere le decisioni concernenti i problemi di specifica competenza della categoria.

ART. 15 – Eleggibilità alle cariche sociali

Le cariche associative della Sezione sono riservate ai rappresentanti di imprese associate in regola con il versamento dei contributi associativi, che abbiano una responsabilità aziendale.

Per rappresentanti si intendono: il titolare, il legale rappresentante quale risulta dal Registro imprese, un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali "*ad negotia*" che siano membri del Consiglio di Amministrazione o Direttori Generali.

Sono altresì rappresentanti dell'impresa amministratori, institori e dirigenti dell'impresa, muniti di specifica procura.

In tale senso l'impresa, all'atto dell'iscrizione, comunicherà alla Confindustria CNS ed alla Sezione il nominativo del proprio rappresentante delegato ai rapporti con essa, che resterà tale sino ad eventuale aggiornamento.

Alla carica di Probiviro e di Revisore contabile possono essere elette persone diverse da quelle sopra indicate, che siano in possesso di particolari idonei requisiti.

ART. 16 – Durata e requisiti delle cariche sociali

Le cariche sociali hanno durata quadriennale.

Le cariche sociali di Presidente, Vice Presidente Vicario e Vice Presidenti hanno durata quadriennale, con possibilità di rielezione per un ulteriore mandato.

I componenti eletti negli Organi direttivi e di controllo possono essere eletti per due ulteriori mandati.

Dopo i predetti mandati consecutivi sono possibili ulteriori rielezioni allo stesso titolo, solo dopo un intervallo di almeno un mandato.

Tutte le cariche sociali sono gratuite, ad eccezione del Revisore contabile, qualora venga nominato tra professionisti esterni alla Sezione.

Decadono dalle cariche e dagli incarichi in seno agli Organi della Sezione coloro che sono rappresentanti di imprese che perdono la qualità di Socio ordinario.

Decadono, altresì, dalle Cariche Sociali anche coloro che, senza giustificazione, non partecipano a tre riunioni consecutive dell'Organo associativo di cui fanno parte.

Non sono eleggibili alle cariche sociali, o decadono dalle medesime, coloro che rivestano, anche a titolo personale, una carica esecutiva di vertice in Associazioni o Organismi, o Istituti concorrenti, che perseguano la tutela di fondamentali interessi delle imprese di costruzioni comparabili a quelle dell'ANCE, o comunque evidenzino situazioni di incompatibilità rispetto al divieto di cumulare cariche associative e incarichi politici; assumano comportamenti contrastanti con i deliberati degli organi dell'Ance e della Sezione.

La decadenza è deliberata dal Consiglio Generale della Sezione e, a tal fine, il Presidente, d'intesa con il Vice Presidente Vicario ed i Vice Presidenti, sottopone al Consiglio Generale della Sezione stessa l'elenco dei nominativi da dichiarare decaduti, per consentire ai competenti Organi di provvedere sollecitamente alle sostituzioni a norma del presente Regolamento.

La decadenza e la cessazione comporta la revoca degli incarichi conferiti dalla Sezione in Organismi esterni ed impegna le persone medesime a rinunciare a qualsiasi altro incarico assunto in funzione di cariche rivestite in ambito associativo.

Contro le deliberazioni assunte dal Consiglio Generale della Sezione, a norma del presente articolo, la persona dichiarata sospesa, o decaduta dalle cariche sociali, può ricorrere ai Proviviri di cui all'art. 28.

Tutte le nomine in organi del sistema e nella bilateralità devono essere rinnovate con la cessazione del mandato del Presidente per qualsiasi causa

ART. 17 – Assemblea dei soci ordinari – costituzione

L'Assemblea dei Soci è formata dai rappresentanti di tutte le imprese associate di cui all'art. 5

Le imprese associate intervengono in Assemblea direttamente – attraverso propri rappresentanti, appositamente delegati, anche non in possesso dei requisiti di responsabilità aziendale di grado rilevante necessari per l'accesso alle cariche direttive – o per delega conferita ad altra impresa associata, nel limite massimo inderogabile di una per ogni azienda iscritta.

È ammessa una pluralità di deleghe tra imprese riconducibili ad un medesimo gruppo societario secondo le figure civilistiche del controllo e del collegamento o comunque tra imprese legate da vincoli di proprietà familiare.

I voti spettanti in Assemblea a ciascun Socio vengono calcolati in base alle quote associative dovute e versate al 31 dicembre dell'anno che precede l'Assemblea, secondo il seguente criterio:

fino all'ammontare del contributo annuo di 1.000 euro:	n. 1 voto;
da 1.001 a 2.500 euro	n. 2 voti;
da 2.501 a 5000 euro	n. 3 voti;
da 5.001 a 10.000 euro	n. 4 voti;
da 10.001 a 20.000 euro	n. 5 voti;
da 20.001 a 50.000 euro	n. 6 voti
oltre 50.000 euro	n. 8 voti

Ai Soci iscritti in corso d'anno è attribuito un solo voto.

L'esercizio del diritto di voto è subordinato alla verifica della regolarità contributiva, sia in sede territoriale che nazionale, limitatamente al territorio di competenza, secondo quanto stabilito con delibera del Consiglio Generale dell'ANCE.

Ciascun socio può richiedere la verifica dei voti che gli sono stati attribuiti e comunicati con l'avviso di convocazione assembleare non oltre il terzo giorno precedente la data dell'Assemblea.

La attribuzione dei voti spettanti ad ogni impresa iscritta viene accertata dagli uffici della Sezione, su base contributiva, secondo quanto previsto dal comma 4 del presente articolo.

L'entità dei contributi associativi e i corrispettivi voti spettanti in Assemblea a ciascun Socio devono essere comunicati nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

La regolarizzazione contributiva può avvenire fino ad un massimo di 3 giorni prima della data dell'Assemblea.

Il calcolo dei voti si effettua tenendo conto di quanto effettivamente versato nel periodo preso a riferimento.

ART. 18 – Convocazioni - Deliberazioni - Verbali

L'Assemblea è convocata, almeno una volta l'anno, di norma presso la sede legale ed entro il 30 giugno.

È convocata, inoltre, ogni qualvolta il Consiglio Generale della Sezione lo ritenga opportuno, ovvero quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un quinto dei Soci.

La convocazione è fatta dal Presidente con lettera raccomandata, o a mezzo fax o per posta elettronica, da inviarsi a ciascuno dei Soci almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione e specificato l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare.

In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta, a mezzo telefax o posta elettronica, con preavviso di almeno cinque giorni.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Sezione. Svolge funzione di verbalizzante il Segretario della Sezione o persona designata a tal scopo dal Presidente.

In prima convocazione è validamente costituita quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei voti attribuiti ai Soci in regola con gli adempimenti contributivi.

Trascorsa un'ora da quella fissata dall'avviso, l'Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei voti in essa presenti o rappresentati. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Per le elezioni alle cariche sociali l'Assemblea è validamente costituita, in seconda convocazione, soltanto se è presente o rappresentata la maggioranza dei voti attribuiti ai Soci in regola con gli adempimenti contributivi.

Le deliberazioni per l'elezione di cariche sociali sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati, mediante votazione a scrutinio segreto, salvo quelle per l'elezione di Presidente e Vice Presidenti per le quali è richiesta la maggioranza assoluta dei voti attribuiti ai soci in regola con gli adempimenti contributivi.

Per l'elezione delle cariche sociali, all'inizio di ogni riunione, su proposta del Presidente, l'Assemblea nomina tre scrutatori.

L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita quando sia presente o rappresentata la maggioranza dei Soci in regola con gli adempimenti contributivi e delibera con la maggioranza dei due terzi dei voti presenti o rappresentati.

Sono ammesse – attraverso l'ausilio di strumenti di videoconferenza – anche assemblee simultanee in più sedi in caso di Associazioni territoriali di perimetro pluriprovinciale, articolate in presidi territoriali con supporto di Coordinatori dei lavori nelle diverse sedi collegate e operazioni di voto e scrutinio in simultanea con proclamazione dei risultati nell'Assemblea della sede legale.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea stessa.

Il verbale deve essere portato a conoscenza dei componenti l'Assemblea.

ART. 19 – Attribuzioni dell'Assemblea

Spetta all'Assemblea delle imprese associate in sede ordinaria:

- a) determinare le direttive di massima dell'attività della Sezione sulla base della relazione del Presidente;
- b) eleggere il Presidente e, su proposta di questi, i tre Vice Presidenti, di cui uno Vicario del Presidente ed il Tesoriere
- c) eleggere 11 componenti il Consiglio Generale della Sezione;
- d) eleggere un Revisore contabile effettivo ed un supplente, determinandone l'eventuale rimborso o emolumento;
- e) eleggere i Proviviri;
- f) approvare la relazione annuale sulle attività della Sezione presentata dal Consiglio Generale;
- g) esaminare ed approvare il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo;
- h) deliberare sulle direttive di ordine generale che la Sezione dovrà seguire per l'attuazione delle finalità previste dall'art. 3.

Spetta all'Assemblea dei Soci, in sede straordinaria:

- a) deliberare in merito alle modifiche del presente Regolamento, da sottoporre successivamente alla ratifica del Consiglio Generale di Confindustria CNS;
- b) deliberare in merito allo scioglimento della Sezione a norma del successivo art. 38;
- c) deliberare in merito a fusioni e/o incorporazioni e/o aggregazioni con altre Associazioni territoriali del sistema ANCE.

ART. 20 – Consiglio Generale - Composizione

Il Consiglio Generale della Sezione è composto dal Presidente, da tre Vice Presidenti, di cui uno Vicario del Presidente, dal Tesoriere e da undici componenti eletti dall'Assemblea dei Soci, di cui sette espressioni del territorio di Sassari e Olbia Tempio e quattro espressioni del territorio di Oristano.

È componente di diritto il Presidente del Gruppo Giovani ove costituito e fanno parte del Consiglio Generale senza diritto di voto l'ultimo *Past President*, i Proviviri ed il Revisore contabile.

Se nel corso del mandato viene a mancare il Presidente, le funzioni vengono assunte dal Vice Presidente Vicario o, in mancanza, dal Vice Presidente più anziano.

Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più Vicepresidenti, ovvero il Tesoriere, il Presidente provvede alla loro sostituzione, che dovrà essere sottoposta alla ratifica nella prima Assemblea utile.

Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più componenti elettivi del Consiglio Generale, si provvederà a sostituirli con i primi dei non eletti o, in mancanza, con l'indizione di apposita Assemblea.

I nuovi componenti rimarranno in carica sino al termine del mandato in cui scadono gli altri.

ART. 21 – Consiglio Generale - Attribuzioni

Spetta al Consiglio Generale:

- a) curare il conseguimento dei fini previsti dal presente Regolamento, in armonia con le deliberazioni dell'Assemblea;
- b) nominare e/o designare, su proposta del Presidente, i rappresentanti della Sezione in Enti e Organismi esterni, di cui all'art. 3, lettere m) ed n);
- c) conferire deleghe su temi particolari e nominare i membri delle Commissioni referenti, nonché eventuali Commissioni per lo studio e la trattazione di determinati problemi, chiamando a farvi parte, occorrendo, anche terzi particolarmente esperti e provvedendo a nominarne il Coordinatore su proposta del Presidente;
- d) disporre l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- e) stabilire le direttive per la stipulazione dei contratti e accordi collettivi di lavoro;
- f) predisporre e presentare all'Assemblea il bilancio consuntivo e preventivo;
- g) formulare all'Assemblea le proposte per le modifiche al presente Regolamento;
- h) sovraintendere all'amministrazione ordinaria e straordinaria del Fondo comune della Sezione e deliberare in ordine all'acquisto, vendita ed altri atti di disposizione di beni mobili ed immobili iscritti in pubblici registri, o di costituzione di diritti sui medesimi ed al conferimento al Presidente dei poteri per la stipula degli atti relativi;
- i) ratificare i provvedimenti adottati in via d'urgenza dal Presidente, ai sensi dell'art. 23 lett. i) ;
- j) deliberare in ordine alla nomina del Segretario, alla risoluzione del rapporto di lavoro dello stesso, ed all'assunzione e licenziamento del personale della Sezione;
- k) deliberare la costituzione di particolari uffici e servizi nell'interesse e a vantaggio dei Soci e procedere all'eventuale costituzione di uffici periferici della Sezione;
- l) assumere i provvedimenti nei confronti dell'associato eventualmente inadempiente;
- m) approvare il Regolamento del Gruppo giovani, ove presente, e le sue eventuali modifiche;
- n) deliberare la decadenza dalle cariche in seno agli Organi della Sezione, ai sensi dell'art. 16;
- o) formulare pareri ai sensi dell'art. 6;
- p) deliberare le prestazioni in favore delle imprese assistite di cui all'art. 9;
- q) deliberare l'ammissione e la cessazione dei soci aggregati, in conformità all'Accordo nazionale di cui all'art. 10, nonché di altre categorie dei soci, stabilendo condizioni e modalità del rapporto di adesione

ART. 22 – Riunioni e Deliberazioni

Il Consiglio Generale della Sezione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni due mesi e, inoltre, ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente, o lo richiedano almeno 1/4 dei componenti il Consiglio medesimo, con indicazione degli argomenti da trattare.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto, telefax o posta elettronica, diramato almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, la convocazione è trasmessa, sempre a mezzo telefax o posta elettronica, con preavviso di almeno tre giorni.

Gli avvisi dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

Alla riunione possono partecipare, con voto consultivo esperti sugli specifici argomenti all'ordine del giorno.

Per la validità delle riunioni del Consiglio Generale è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

Ciascun componente ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, mediante votazione palese e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Le votazioni riguardanti le persone devono essere adottate con scrutinio segreto.

Delle adunanze viene redatto verbale, a cura del Segretario, che viene sottoposto ad approvazione nella riunione successiva.

ART. 23 – Presidenza - elezione, durata e attribuzioni

Il Presidente della Sezione è eletto dall'Assemblea dei Soci ordinari, dura in carica 4 anni e può essere rieletto per un ulteriore mandato consecutivo.

A tal fine la Commissione di cui all'art.24, al termine delle consultazioni, individua uno o più nominativi invitandoli ad ufficializzare in via definitiva l'accettazione della candidatura ed a illustrare il proprio programma.

Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale della Sezione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

Egli ha inoltre titolo a costituirsi civilmente per i reati commessi a danno della Sezione.

In caso di impedimento o assenza temporanea, il Presidente è sostituito, nelle sue funzioni, dal Vice Presidente Vicario o, in mancanza, dal Vice Presidente più anziano di età.

In caso di dimissioni o cessazione, per qualunque causa, il Presidente è sostituito, nelle sue funzioni, dal Vice Presidente Vicario o, in mancanza, dal Vice Presidente più anziano di età.

In tale ultimo caso, il Presidente subentrante, con il voto favorevole della prima Assemblea utile, porta a termine il quadriennio in corso e può essere rieletto se ha coperto meno della metà di tale arco temporale fino a due mandati consecutivi.

Spetta, in particolare, al Presidente:

- a) convocare l'Assemblea e il Consiglio Generale, presiederne le riunioni e provvedere per l'attuazione delle relative decisioni;
- b) rappresentare la Sezione in sede negoziale, giudiziaria e amministrativa;
- c) firmare i contratti e accordi collettivi di lavoro, secondo le direttive espresse dal Consiglio Generale;
- d) intrattenere rapporti con i terzi nella sua qualità di rappresentante della Sezione;
- e) adottare i provvedimenti necessari per il miglior svolgimento dell'attività della Sezione;
- f) sovrintendere all'ordinamento dei servizi della Sezione e a tutti gli atti amministrativi;
- g) provvedere, di concerto con il Tesoriere, alla gestione economico finanziaria della Sezione;
- h) curare che tutti gli atti della Sezione siano compiuti a norma del presente Regolamento;
- i) in casi straordinari di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Generale, sottoponendo le deliberazioni così prese alla ratifica del Consiglio stesso, nella sua prima riunione utile;
- l) proporre all'Assemblea i nominativi dei Vice Presidenti, tra cui il Vicario e del Tesoriere.
- m) proporre al Consiglio Generale della Sezione le nomine negli Enti esterni;
- n) proporre al Consiglio Generale l'assunzione e il licenziamento del Segretario e del personale della Sezione.
- o) Nominare i coordinatori delle Commissioni referenti ove costituite;

Oltre alle attribuzioni specificatamente previste nel presente Regolamento, spetta al Presidente rappresentare la Sezione nei rapporti con gli Organi direttivi ed esecutivi della Confindustria CNS.

Egli, altresì, rappresenta la Sezione in seno all'ANCE e nella stipula dei contratti ed accordi collettivi di lavoro della categoria.

ART. 24 – Commissione di Designazione

Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato del Presidente in carica, i Proviviri, dopo aver raccolto eventuali candidature provenienti dal sistema associativo, provvedono, in tempo utile per i successivi adempimenti, alla individuazione di una rosa di almeno cinque nominativi. Tali nominativi devono essere espressione qualificata di imprese associate, ed in possesso dei requisiti personali, organizzativi e professionali previsti dal codice etico.

Una volta definita nella sua composizione, la rosa di nomi di cui al precedente comma viene comunicata al Presidente al quale spetta convocare il Consiglio Generale e tutti i nominativi inseriti nella rosa stessa per effettuare un sorteggio per la determinazione dei tre componenti effettivi della Commissione di designazione.

Una volta definita la composizione della Commissione, quest'ultima entro una settimana procede al proprio insediamento e da tale momento decorre un periodo tra due e sei settimane per lo svolgimento delle consultazioni al termine del quale individua uno o più nominativi e riferisce con relazione scritta all'Assemblea.

Al fine di garantire il migliore funzionamento della Commissione di designazione, viene anche sorteggiato un ulteriore nominativo per un'eventuale sostituzione.

ART. 25 – Vice Presidente Vicario

Il Vice Presidente Vicario, nominato dall'Assemblea, su proposta del presidente candidato, deve essere espressione del territorio che non esprime il Presidente. Sostituisce questo ultimo in caso di impedimento o assenza e può essere delegato all'esercizio di specifiche attività.

Il Vice Presidente Vicario, inoltre, riveste la carica di Coordinatore della Delegazione territoriale di provenienza.

ART. 26 – Vice Presidenti

I Vice Presidenti, in numero di tre, sono eletti dall'Assemblea su proposta del Presidente candidato, ai sensi dell'art. 23, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili per un ulteriore mandato consecutivo.

Ai Vice Presidenti compete di dare esecuzione ai compiti e alle deleghe loro assegnate dal Presidente che, in ogni caso, ne mantiene la responsabilità.

Essi devono essere espressione dei territori di Sassari, Oristano ed Olbia -Tempio.

I Vice Presidenti coadiuvano il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni, in particolare:

- assolvono ai compiti che il Presidente demanda loro;
- hanno competenza di natura consultiva sulle questioni di livello locale.

ART. 27 – Commissioni Referenti

Nell'ambito della Sezione possono essere costituite Commissioni referenti per materia.

La Presidenza di ognuna delle Commissioni è affidata ad un Coordinatore nominato dal Presidente.

I componenti le Commissioni sono nominati dal Consiglio Generale della Sezione, garantendo una adeguata rappresentanza dei territori, in applicazione di criteri che assicurino la più ampia partecipazione delle imprese associate e tenendo conto delle candidature pervenute dai Soci ordinari.

È compito delle Commissioni referenti elaborare e/o formulare pareri, suggerire iniziative sui problemi rientranti nel rispettivo settore di competenza, nonché formulare pareri al Consiglio Generale della Sezione.

ART. 28 – Tesoriere

Il Tesoriere è eletto dall'Assemblea su proposta del Presidente, rimane in carica 4 anni ed è rieleggibile per due ulteriori mandati consecutivi.

È componente del Consiglio Generale della Sezione.

Partecipa in Assemblea senza diritto di voto limitatamente alle delibere relative all'approvazione dei bilanci.

In caso di impedimento del Tesoriere, il Consiglio Generale della Sezione, su proposta del Presidente, conferisce le relative funzioni ad un proprio componente.

Il Tesoriere svolge le funzioni di cui agli art. 36 e 37, e cura le relazioni ai Bilanci Consuntivo e Preventivo, presentate dal Consiglio Generale della Sezione all'Assemblea.

Le funzioni di Tesoriere possono essere assegnate dal Presidente ad un Vice Presidente.

ART. 29 – Revisore contabile

Il Revisore contabile è eletto dall'Assemblea e deve avere la qualifica di Revisore ufficiale contabile.

L'Assemblea, inoltre, elegge un componente supplente che subentra in caso di cessazione dalla carica del Revisore effettivo.

Il Revisore contabile dura in carica quattro anni ed è rinnovabile.

Il Revisore contabile esercita il controllo sull'amministrazione del Fondo comune e dei fondi delle Delegazioni territoriali, nonché sulla loro gestione economica finanziaria, riferendone all'Assemblea con apposita relazione sui bilanci.

Il Revisore contabile partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Generale della Sezione e, limitatamente alle delibere relative all'approvazione dei bilanci, all'Assemblea.

ART. 30 – Proviviri

Le relazioni organizzative e funzionali tra i Proviviri del sistema Ance e del sistema Confederale sono definite dall'Addendum all'Accordo Ance-Confindustria del 25 maggio 2016, sottoscritto il 22 dicembre 2017, e da sue eventuali successive modificazioni e integrazioni.

L'Assemblea di ogni quadriennio, in un anno diverso da quello dell'elezione del Presidente, elegge, a scrutinio segreto almeno quattro Proviviri, i quali durano in carica quattro anni e sono rieleggibili per due ulteriori mandati consecutivi.

Ciascun socio può esprimere un massimo di preferenze non superiore ai due terzi dei seggi da ricoprire nell'ambito di una lista che sia composta da un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire.

A tal fine, nel convocare l'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente invita gli associati a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.

Alla carica di Proboviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d'impresa, in possesso dei requisiti di indipendenza, terzietà e imparzialità previsti dalla legge.

La carica di Proboviro è incompatibile con la carica di Presidente o di Proboviro di qualsiasi componente del sistema confederale nonché con ogni altra carica interna alla Sezione.

Spetta ai Proviviri, costituiti in Collegio arbitrale, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte fra i soci e la Sezione, ovvero tra i soci stessi, che non si siano potute definire bonariamente.

I ricorsi devono essere presentati entro 60 giorni dagli atti e/o fatti ritenuti pregiudizievoli da una o più parti e devono essere accompagnati dal deposito di una cauzione, a pena di irricevibilità del ricorso, il cui importo è determinato annualmente dai Proviviri.

Il deposito cauzionale deve essere versato in favore della Sezione ed in caso di vittoria del ricorrente verrà integralmente restituito. In caso di soccombenza del ricorrente la somma verrà trattenuta e destinata al finanziamento di progetti speciali.

Per la costituzione del collegio arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Proboviro di sua fiducia, scelto tra i Proviviri eletti dall'Assemblea. Il Presidente del Collegio è scelto tra i restanti Proviviri, con l'accordo dei due Proviviri nominati dalle parti. In caso di dissenso, la nomina sarà richiesta, anche da uno solo dei Proviviri eletti dall'Assemblea, al Presidente del Tribunale di Sassari tra quelli eletti dall'Assemblea.

La Segreteria dei Proviviri provvede a notificare il ricorso alla controparte assegnandole il termine di 10 giorni per la designazione del Proboviro di fiducia.

Il rifiuto o l'immotivato ritardo costituiscono grave inadempienza agli obblighi associativi e comportano l'automatica soccombenza nel giudizio arbitrale.

L'istanza di ricasazione con fini prettamente dilatori e per motivi infondati costituisce grave inadempienza agli obblighi associativi e comporta l'automatica soccombenza al giudizio arbitrale.

Il Presidente del collegio arbitrale ed i singoli Proviviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste in materia dal Codice di procedura civile, nonché dal Codice etico e dalla Carta dei valori associativi.

Il collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati nel regolamento confederale.

Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro 60 giorni dalla data in cui il collegio si è costituito e ha avviato l'esame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni.

Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate, al Presidente della Sezione ed al Presidente di Ance Nazionale, attraverso raccomandata A/R o Pec, entro dieci giorni dalla data della deliberazione. Il lodo è inappellabile, fatto salvo l'appello ai Proviviri di Ance nazionale.

In caso di errori materiali o di calcolo sussiste la possibilità di correzione del lodo su istanza di parte o d'ufficio dallo stesso Collegio.

Il lodo è appellabile esclusivamente ai Proviviri di Ance nazionale entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data di comunicazione della decisione, i quali decidono in via definitiva e tale decisione è pertanto inappellabile.

L'interpretazione del presente Regolamento, nonché di ogni altra norma regolativa della Sezione è di esclusiva competenza dei Proviviri, che potranno tuttavia richiedere elementi di orientamento ai Proviviri dell'Associazione degli industriali al fine di garantire il massimo raccordo operativo.

Le decisioni dei Probiviri di cui al precedente comma sono impugnabili davanti ai Probiviri di Ance nazionale.

Salvo quanto previsto dall'art. 16 la decadenza delle cariche può essere disposta, oltre che dagli organismi che hanno proceduto alla designazione e/o alle nomine, dai Probiviri per gravi motivi tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse, previa audizione degli interessati.

Eventuali ricorsi avverso tali provvedimenti adottati dai Probiviri, sono rimessi ai Probiviri di Ance nazionale.

I Probiviri si pronunciano, infine, in tutti gli altri casi previsti dal presente Regolamento e dai regolamenti di esecuzione, secondo le modalità e con gli effetti all'uopo stabiliti.

In caso di assenza, impedimento o di altra condizione ostativa, o di inerzia dei Probiviri della Sezione, le competenze loro attribuite sono esercitate dai Probiviri di Ance nazionale in funzione surrogatoria.

In tal caso l'eventuale appello avverso la decisione resa dal collegio giudicante composto dai Probiviri di Ance nazionale è rimesso ai restanti Probiviri di Ance nazionale non investiti della vertenza in primo grado.

Tutte le procedure davanti ai Probiviri, e i relativi termini, sono sospese dal 1° al 31 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio di ogni anno.

Nel caso di controversie tra la Sezione oppure i soci di essa, con altri soci di Confindustria CNS non appartenenti alla Sezione o con la stessa Associazione territoriale, la competenza a decidere spetta ai Probiviri di quest'ultima ai sensi dell'articolo 15 del suo Statuto, mentre l'appello compete ad un Collegio congiunto secondo quanto previsto al punto 3 dell'Addendum di cui al primo comma del presente articolo.

Restano ferme le altre funzioni dei Probiviri previste dallo Statuto di Confindustria CNS.

ART. 31 – Gruppo Giovani

Nell'ambito della Sezione può essere costituito il Gruppo Giovani in linea con le norme di formazione e funzionamento del Regolamento dei giovani imprenditori edili approvato dallo Statuto dell'ANCE.

ART. 32 – Delegazioni territoriali

In ambito locale sono costituite le Delegazioni territoriali operative di Sassari - Olbia - Tempio ed Oristano, di cui fanno parte i componenti del Consiglio Generale provenienti dai territori di riferimento.

Esse provvedono al coordinamento con la Sezione delle istanze provenienti dai rispettivi territori ed alla realizzazione delle attività connesse.

In tali ambiti svolgono un ruolo di consultazione e segnalazione nei confronti del Consiglio Generale, operando in stretto raccordo e su indicazione dello stesso.

Curano, d'intesa con il Presidente, le relazioni con gli Enti pubblici e privati e, in genere, con i vari soggetti istituzionali del territorio.

Parimenti, su mandato del Consiglio Generale, provvedono alla gestione delle relazioni sindacali, ivi compresa la conduzione della contrattazione integrativa provinciale, che verrà firmata dal Presidente della Sezione.

Le Delegazioni territoriali sono coordinate dal Presidente della Sezione o dal Vice Presidente Vicario, in relazione alla loro provenienza.

Si riuniscono presso le sedi locali ogni qual volta il Coordinatore della Delegazione territoriale lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta un terzo dei suoi componenti.

Per le validità delle riunioni, convocazioni e delibere, si applicano le procedure di cui all'art. 22.

Le Delegazioni territoriali sono obbligatoriamente interpellate dal Consiglio Generale in caso di nomina o designazione dei rappresentanti di cui all'art. 3 lett. m) ed n) del presente Regolamento.

Per l'esercizio delle attività e delle funzioni di rappresentanza di loro competenza, le Delegazioni territoriali sono dotate di idoneo personale, sulla base di quanto previsto dall'art. 34, e dispongono delle risorse economiche e finanziarie di cui all'art. 35.

Al Coordinatore della Delegazione territoriale spetta la firma e la gestione delle disponibilità delle risorse economiche finanziarie di cui al comma precedente.

TITOLO IV - GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E AMMINISTRAZIONE DEL FONDO COMUNE

ART. 33 – Autonomia finanziaria e patrimoniale

In forza dell'esclusiva titolarità e completa disponibilità delle quote di adesione contrattuale derivanti dalle fonti autonome del settore, la Sezione gode di autonomia finanziaria e patrimoniale, con facoltà di acquisire beni mobili e immobili, istituire propri uffici ed assumere personale alle proprie dipendenze.

A tal fine, la Sezione provvede ad aprire un proprio conto corrente bancario e a richiedere l'attribuzione di un proprio codice fiscale.

Condotte lesive dell'autonomia finanziaria, patrimoniale e organizzativa e dell'esclusiva titolarità e completa disponibilità delle quote di adesione contrattuale della Sezione costituiscono causa di Commissariamento che verrà adottato in base alle disposizioni dello Statuto di Ance.

ART. 34 – Segretario e Personale

Al funzionamento della Sezione Edili è preposto un Segretario, nominato dal Consiglio Generale, che ne fissa funzioni e trattamento economico e normativo.

Sul piano delle funzioni operative:

- a) coadiuva il Presidente e cura l'attuazione delle delibere degli Organi direttivi, secondo le istruzioni ricevute dal Presidente a cui risponde direttamente;
- b) è responsabile dell'organizzazione dei servizi erogati, sovrintende e coordina la struttura operativa e dà attuazione e svolgimento a tutte le operazioni in cui si concreta l'attività della Sezione;
- c) su delega del Presidente, firma la corrispondenza di ordinaria amministrazione connessa al funzionamento dei servizi stessi;
- d) propone al Presidente le iniziative ed i provvedimenti che ritiene utili al perseguimento degli scopi statutari;
- e) partecipa alle riunioni degli Organi Direttivi della Sezione, provvedendo alla verbalizzazione delle delibere ed alla conservazione dei relativi verbali.

La Sezione può dotarsi di un proprio Organico per dare esplicitazione agli specifici compiti di assistenza nei confronti delle imprese del settore.

È di esclusiva competenza del Consiglio Generale designare e stabilire caratteristiche e mansioni operative di tale organico, che verrà assunto da Confindustria CNS ed inquadrato nel suo Regolamento normativo ed economico, restando a carico della Sezione ogni onere di carattere retributivo, previdenziale ed assicurativo, salvo una compartecipazione della Confindustria CNS nel caso in cui detto personale svolga parte della propria attività anche per conto di quest'ultima.

Il Segretario, qualunque sia il suo inquadramento, per le materie trasversali comuni a più settori industriali si coordina con il Direttore della Confindustria CNS.

ART. 35 – Entrate finanziarie, Fondo comune e patrimonio

Le Casse Edili competenti per territorio provvedono ad effettuare i versamenti delle quote territoriali di servizio su appositi fondi autonomi, intestati e gestiti dalle relative Delegazioni territoriali.

Le Delegazioni territoriali costituiscono il Fondo comune della Sezione, attraverso il versamento di adeguati importi, a valere sui fondi autonomi di loro competenza.

Detti importi saranno stabiliti annualmente dal Consiglio Direttivo della Sezione, in funzione delle esigenze finanziarie della Sezione stessa, determinate sulla base del bilancio preventivo approvato.

Il Fondo comune della Sezione, inoltre, è costituito da: eventuali contributi associativi, beni ed immobili, titoli pervenuti dopo l'atto di fusione per acquisti, lasciti, donazioni, o per qualsiasi altra causa, dalle rendite e dalle partecipazioni in Enti, Istituti, Società e quant'altro, nonché atti di liberalità a favore della Sezione Edili.

Ogni decisione sulle destinazioni, l'utilizzo ed i prelievi dal Fondo Comune, è di esclusiva competenza del Consiglio Generale.

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano la Sezione, risponde esclusivamente il Fondo Comune, con esonero, inoltre, di qualsiasi responsabilità di Confindustria CNS.

Le somme residue dei fondi autonomi di cui al presente articolo, sono a disposizione delle Delegazioni territoriali.

Nei medesimi fondi autonomi delle Delegazioni confluiscono anche titoli, partecipazioni e quant'altro di proprietà delle Sezioni territoriali prima della fusione che, pertanto, rimangono nella esclusiva titolarità e disponibilità delle rispettive Delegazioni territoriali.

Il Fondo comune della Sezione ed i fondi autonomi, di cui al presente articolo, sono distinti dal patrimonio di Confindustria CNS, del quale non fanno parte.

Durante la vita della Sezione non possono essere distribuiti agli associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili od avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

ART. 36 – Amministrazione e gestione

Per l'amministrazione del Fondo comune della Sezione provvede il Consiglio Generale della Sezione stessa.

Gli atti della gestione economico-finanziaria sono compiuti dal Presidente della Sezione con firma abbinata del Tesoriere

Alle relative decisioni di spesa dà corso il Presidente della Sezione.

Il Presidente può delegare per iscritto al Vice Presidente Vicario, o ad uno dei Vice Presidenti, la sottoscrizione degli atti previsti nei precedenti commi.

In caso di impedimento del Tesoriere, il Consiglio Generale della Sezione conferisce le relative funzioni ad un proprio componente

ART. 37 – Esercizio finanziario- Bilancio

L'esercizio finanziario della Sezione va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo annuali sono predisposti dal Consiglio Generale della Sezione, conformemente alle disposizioni di legge, sulla base degli appositi schemi curati dal Tesoriere in applicazione delle linee guida e degli schemi di bilancio tipo elaborati e approvati dal Consiglio Generale dell'Ance. Il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo sono quindi presentati all'esame e all'approvazione dell'Assemblea.

All'Assemblea viene sottoposta anche la relazione sull'attività degli uffici.

Almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione dell'Assemblea, che dovrà procedere all'esame ed all'approvazione dei bilanci, il conto consuntivo è sottoposto dal Consiglio Generale della Sezione al Garante contabile della stessa, che ne redige relazione scritta.

Il bilancio consuntivo e preventivo sono accompagnati in Assemblea da una relazione del Consiglio Generale curata dal Tesoriere

Del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo, nonché delle relazioni del Garante contabile e del Consiglio Generale della Sezione, i Soci possono prendere visione, presso la sede legale della Sezione, nella settimana che precede l'Assemblea.

Nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio di ogni anno e la data di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo da parte dell'Assemblea, a norma dell'art. 19, alla gestione economico-finanziaria della Sezione si provvede in via provvisoria sulla base del bilancio preventivo approvato dall'Assemblea per l'anno precedente, con i correttivi deliberati dal Consiglio Generale della Sezione, in funzione della previsione delle entrate.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 38 – Durata-Scioglimento-Aggregazioni

La Sezione è costituita a tempo indeterminato.

Può essere sciolta in seguito a deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci, espressamente convocata, con il voto favorevole di almeno tre quarti della totalità dei voti attribuiti all'Assemblea.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento della Sezione nomina anche uno o più liquidatori e detta le norme della devoluzione delle eventuali attività patrimoniali nette.

Le attività patrimoniali residue sono devolute ad altre associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.

Nel caso di scioglimento finalizzato all'aggregazione tra più Associazioni Territoriali di Ance il quorum deliberativo è di tre quarti della totalità dei voti attribuiti in Assemblea.

ART. 39 – Disposizioni generali

Le modifiche al presente Regolamento, previa verifica di conformità da parte del Comitato di implementazione della Riforma del Sistema Ance, sono approvate dal Consiglio Generale di Ance che può respingerle motivatamente o modificarle per adeguarle ai principi generali inderogabili fissati dallo Statuto di Ance.

Le modifiche entrano in vigore con l'approvazione dell'Assemblea della Sezione e del Consiglio Generale di Confindustria CNS.

Quest'ultimo provvede a deliberare entro la prima riunione utile e non oltre quattro mesi, dalla trasmissione delle modifiche da parte della Sezione e decorso tale termine si intendono comunque approvate.

ART. 40 – Richiamo allo Statuto dell'Ance e di Confindustria CNS

Per quanto non previsto nel presente Regolamento in merito alle attribuzioni ed al funzionamento della Sezione, si fa rinvio alle norme contenute nello Statuto dell'Ance, in quanto compatibili, alle disposizioni dello Statuto di Confindustria CNS, nel cui ambito la Sezione è costituita.

ART. 41 – Controversie

Eventuali controversie insorgenti tra la Sezione e Confindustria CNS sull'interpretazione del presente Regolamento sono demandate all'esame congiunto dell'Ance e della Confindustria che assumeranno le decisioni e le iniziative conseguenti.

ART. 42 – Norma di collegamento organizzativo

Fermo restando un attivo coinvolgimento della Sezione nei percorsi evolutivi della rappresentanza territoriale di Confindustria secondo le modalità stabilite dall'Accordo Ance Confindustria del 25 maggio 2016, la Sezione ha facoltà, in relazione a processi aggregativi attuati dall'Associazione industriale, di mantenere la propria organizzazione ed il perimetro territoriale di propria competenza, previa dimostrazione all'Ance delle condizioni di sostenibilità organizzativa, di rappresentanza ed economica.

I progetti di aggregazione devono essere preventivamente e tempestivamente portati a conoscenza di Ance ai fini delle attività di verifica e coordinamento organizzativo.